

## **DISCIPLINARE**

**PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE - ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, RESPONSABILI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, INCARICHI DI COLLAUDO ED ATTIVITA' TECNICO - AMMINISTRATIVE AD ESSI ACCESSORI, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO AI SENSI DEGLI ARTT.90 E 91 COMMA 2, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. E ART. 267, COMMA 2 DEL D.P.R. 207/10.**

**Indetto dall'AREA TECNICO-MANUTENTIVA, Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – Regione Lazio**

Considerato che l'**Area Tecnico Manutentiva** della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Regione Lazio, intende costituire un elenco, suddiviso per categorie prestazionali, di professionisti valutati idonei, per specializzazione, capacità professionale ed esperienza, da interpellare, eventualmente, per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a € 100.000,00, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, ai sensi degli artt. 90 e 91 comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 252, comma 1, e 267, comma 2 del D.P.R. 207/10.

Atteso che, con la formazione dell'elenco aperto di professionisti, l'Amministrazione intende creare una base conoscitiva degli operatori presenti nel mercato interessati a svolgere incarichi per l'Amministrazione medesima nel rispetto delle indicazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 5/2010.

Rilevato che con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo tale atto esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

### **Si disciplina quanto segue**

#### **Art. 1 - Oggetto**

L'elenco è suddiviso in sottoelenchi, distinti secondo la natura dei servizi tecnici prestati e secondo le specializzazioni correlate alle classi e categorie.

I servizi tecnici sono codificati secondo la seguente numerazione:

1. Studi di Fattibilità;
2. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
3. Direzione Lavori e contabilità, Direzione Operativa, Ispezione di Cantiere;
4. Coordinamento per la Sicurezza nelle Fasi di Progettazione ed Esecuzione;
5. Servizi topografici e pratiche catastali (rilievi plano-altimetrici e rilievi topografici, stime, pratiche espropriative, frazionamenti, accatastamenti, etc.);
6. Perizie tecniche;
7. Redazione di elaborati progettuali;

8. Indagini geologiche, geotecniche, sismiche, idrogeologiche, idrauliche e archeologiche e relativi elaborati tecnici;
9. Collaudi tecnico-amministrativi e strutturali;
10. Verifiche tecniche, statiche ed indagini strutturali, prove e misure strumentali;
11. Studi di prefattibilità, di impatto e fattibilità ambientale ex artt. 20 e 27 del D.P.R. 207/10;
12. Verifica dei progetti ex art. 112 D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
13. Attività di supporto tecnico-amministrativo nell'ambito del procedimento di esecuzione di contratti pubblici;
14. Certificazione energetica;
15. Pratiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
16. Analisi chimiche, biologiche e relative relazioni;
17. Relazioni e collaborazioni in ambito igienico-sanitario;
18. Rilievi architettonici;
19. Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
20. Consulenze architettoniche su beni vincolati;
21. Progettazione e verifica in campo acustico;
22. Informatica-Elaborazione dati, rendering, 3D modeling; banche dati, GIS, etc.;

Le prestazioni normali e speciali ex art. 252, comma 4,, lett. a, del D.P.R. n. 207/2010, comprese nel suddetto elenco, possono essere svolte solo in relazione alle seguenti classi e categorie di lavori da progettare:

<b>Classe</b>	<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>
<b>I</b>		<b>Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative</b>
	a)	Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
	b)	Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza, organismi costruttivi in metallo.
	c)	Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
	d)	Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali
	e)	Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in

		metallo, in vetro, ecc.
	f)	Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
	g)	Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.
<b>III</b>		<b>Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi..</b>
	a)	Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
	b)	Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici
	c)	Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
<b>IV</b>		<b>Impianti elettrici</b>
	a)	Impianti e termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.
	b)	Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.
	c)	Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica.
<b>VII</b>		<b>Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza, da computarsi a parte.</b>
	a)	Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
	b)	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica
<b>VIII</b>		<b>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane.</b>

Ulteriore suddivisione verrà operata in relazione alle fasce di importo sotto indicate:

- Incarichi di importo stimato fino ad € 40.000,00;
- Incarichi di importo stimato compresi tra € 40.000,01 ed € 100.000,00.

L'Amministrazione regionale potrà fare ricorso all'Elenco per l'espletamento delle prestazioni sopra elencate ogni qual volta si tratti di attività che richiedono una competenza non presente tra il personale tecnico dipendente, oppure quando i carichi di lavoro non consentono al personale stesso di assumere detti incarichi e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90, commi 6 e 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

L'Elenco dei professionisti, periodicamente aggiornato, non è da considerarsi vincolante per l'Amministrazione regionale; resta impregiudicata la facoltà della stessa di conferire incarichi previo espletamento di specifiche procedure di gara in alternativa al ricorso all'Elenco in oggetto.

## **Art. 2 - Soggetti ammessi e qualificazioni**

Possono presentare istanza di inserimento nell'Elenco in oggetto i soggetti indicati all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163//2006 e s.m.i., ovvero:

1. I liberi professionisti singoli od associati nelle forme previste dalla normativa, compresi i soggetti con qualifica di restauratore;
2. Le società di professionisti;
3. Le società di ingegneria;
4. I prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
5. I raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
6. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati con le modalità previste agli artt. 36 e 90 comma 1 lettera h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Si precisa che i Raggruppamenti tra Professionisti che vengono iscritti all'elenco come costituenti dovranno, in caso di affidamento di incarico, provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso attraverso conferimento di mandato al capogruppo conformandosi pertanto alle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'eventuale incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, devono possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché degli artt. 254, 255, 256 del D.P.R. 207/2010.

E' vietato ai sensi dell'art. 253, comma 1 e 2, del D.P.R. 207/10 al professionista chiedere l'iscrizione all'elenco per la medesima prestazione e/o categoria come singolo e contemporaneamente come socio di un società di professionisti o di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile.

I raggruppamenti temporanei, ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dall'art 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010, devono prevedere la partecipazione di un professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 anni.

I requisiti previsti dalla legge per le specifiche prestazioni professionali, devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta di inserimento nel relativo elenco.

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata.

### **Art. 3 - Requisiti di partecipazione**

#### ▪ **Requisiti di ordine generale**

Ai Candidati che intendono presentare istanza verrà richiesta l'autocertificazione dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. nonché del rispetto dei divieti di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/10 secondo i **Modello B.1** e **B.2** allegati al presente.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun componente il raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.

#### ▪ **Requisiti Tecnico-Professionali**

I Candidati devono obbligatoriamente possedere e dichiarare, a seconda della prestazione per la quale intendono proporsi, i sotto elencati requisiti di carattere Tecnico-Professionale:

- iscrizione al relativo albo/ordine (ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti, etc.), ciascuno per quanto di propria competenza;
- a seconda degli ambiti di prestazioni specialistiche per i quali si intende proporsi, ove previsto dalla normativa vigente, uno o più dei seguenti requisiti:
  - a. requisiti, attestazioni e/o certificazioni abilitanti alle prestazioni;
  - b. iscrizione ad appositi elenchi per le prestazioni che lo richiedano esplicitamente (es. Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi o elenchi regionali professionali, Soprintendenza dei Beni Ambientali e Culturali);
- per incarichi di collaudo i Candidati devono possedere i requisiti di cui all'art. 216 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

Inoltre, ciascun Candidato è invitato a segnalare, per le singole prestazioni di interesse, gli incarichi assunti, nel decennio antecedente la domanda di iscrizione, utilizzando l'apposito **Modello C**.

#### ▪ **Requisiti Economico-Finanziari**

Per partecipare alle procedure di affidamento di prestazioni il cui corrispettivo stimato è compreso tra € 40.000,00 e € 100.000,00, viene richiesto un requisito minimo ai sensi dell'art. 267, c. 3, del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

Ai fini del soddisfacimento di tale requisito è necessario l'avvenuto espletamento, nel quinquennio antecedente la presentazione dell'istanza, dei servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.

La documentazione relativa al requisito sopraindicato, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo il **modello D**, allegato al presente atto, nel quale si deve indicare il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili anche i servizi di cui all'articolo 263, comma 2, del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, i requisiti tecnico – professionali, richiesti per svolgere il servizio, dovranno essere posseduti dal/dai professionista/i designato/i a svolgere l'incarico, mentre i requisiti economico – finanziari devono essere posseduti dallo studio associato, dal raggruppamento nel suo complesso o dalla società.

E' necessario possedere adeguata attrezzatura tecnico-informatica, in quanto gli elaborati dovranno essere forniti all'Area Tecnico Manutentiva in copia cartacea e supporto informatico, anche in versione modificabile.

#### **Art. 4 - Modalità e termine presentazione della domanda di inserimento nell'elenco**

La domanda di iscrizione, redatta utilizzando il **Modello A** (con allegata fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore), predisposto dall'**Area Tecnico Manutentiva** della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Regione Lazio, allegato al presente atto, dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa firmata su tutti i lembi di chiusura, con riportato la precisa indicazione del mittente (ragione sociale, indirizzo, n. telefono, fax e mail) e la dicitura "**Istanza di ammissione nell'Elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi tecnici ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**". Il plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:

#### **Regione Lazio**

**Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio**

**Area Tecnico-Manutentiva**

**Via C. Colombo n. 212 - 00145 Roma**

La suddetta istanza dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della Regione Lazio, Via C. Colombo n. 212 – 00145 Roma, entro e non oltre le ore **12:00** del **15/01/2014**.

Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede esclusivamente la data di arrivo apposta sulla domanda dall'Ufficio Protocollo.

Si rammenta che il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Le domande che perverranno oltre i termini di cui sopra verranno comunque acquisite agli atti dell'Ufficio competente e valutate ai fini dell'aggiornamento successivo dell'elenco.

Il professionista può chiedere l'iscrizione all'Elenco per uno o più servizi contestualmente in base ai requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda stessa, compilando l'apposita tabella contenuta nel **Modello A**.

Si rammenta che è vietato, ai sensi dell'art. 253, comma 1 e 2, del D.P.R. 207/10, al professionista chiedere l'iscrizione all'elenco per la medesima prestazione e/o categoria come singolo e contemporaneamente come socio di un società di professionisti o di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile.

Nel **Modello A** è stata predisposta apposita tabella da compilare per la dichiarazione dei nominativi dei professionisti che svolgeranno i servizi e dei requisiti tecnico – professionali specificatamente posseduti dagli stessi per il loro svolgimento.

Il plico deve contenere oltre alla domanda di partecipazione di cui al **Modello A**, la seguente documentazione:

- autocertificazione in ordine ai requisiti di carattere generale per l'ammissione, redatta utilizzando i **modelli B.1** e **B.2** predisposti dall'Area Tecnico-Manutentiva; la dichiarazione deve essere resa dal professionista singolo, ovvero dal legale rappresentante di studio associato/società di ingegneria/società di professionisti/consorzio stabile. **In caso di raggruppamento temporaneo** le dichiarazioni devono essere presentate da tutti i componenti del raggruppamento. Le dichiarazioni devono essere accompagnate dalla copia di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore;
- autocertificazione in merito all'esperienza professionale, utilizzando il **modello C** (allegato N di cui all'art. 267, comma 3, D.P.R. 207/2010), con l'indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio e con la specifica delle prestazioni svolte o in via di svolgimento, datato e sottoscritto dal professionista; l'esperienza richiesta riguarda l'espletamento nel decennio precedente la data di

presentazione della domanda di partecipazione di incarichi per prestazioni professionali e per tipologia di lavori appartenenti alle categorie per le quali si richiede l'iscrizione nell'elenco;

- elenco specifico delle attrezzature tecniche di cui il candidato dispone per svolgere l'incarico utilizzando il suddetto **modello C**;
- autocertificazione in ordine ai requisiti di carattere tecnico – professionale in relazione alle prestazioni per le quali viene richiesta l'iscrizione (vedi **modello A**);
- compilazione del **modello D** (Allegato O di cui all'art. 267, comma 4, D.P.R. 207/2010) per ogni singolo incarico svolto;
- **solo per i raggruppamenti temporanei**: se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, in caso di affidamento di incarico a costituirsi in associazione temporanea conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza al designato capogruppo; se già costituiti, originale o copia conforme all'originale del mandato collettivo speciale di rappresentanza al capogruppo.

Nel caso di incompletezza della documentazione presentata dovrà essere prodotta, su richiesta dell'Area Tecnico-Manutentiva, la dovuta integrazione, pena la non ammissione all'Elenco (fatta salva la possibilità di presentare successivamente nuova domanda ai fini dell'inserimento in sede di aggiornamento dell'Elenco).

#### **Art. 5 - Predisposizione dell'Elenco**

L'Elenco per ciascuna tipologia di prestazione, sarà articolato in ordine alfabetico.

Ciascun soggetto sarà inserito nell'Elenco per la/e prestazione/i, la/e classe/i e categoria/e per la/e quale/i ha dichiarato il possesso dei requisiti.

L'inserimento nell'Elenco non comporta attribuzione di punteggi, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non implica necessariamente il diritto ad ottenere l'affidamento di incarichi.

I soggetti qualificati dovranno comunicare, tempestivamente e nelle forme previste dall'art. 4, all'Area Tecnico-Manutentiva ogni variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere tecnico – professionale, rilevante ai fini della qualificazione.

E' obbligo dei professionisti iscritti all'Elenco mantenere costantemente aggiornato il proprio curriculum.

Il soggetto che si sia già qualificato per una o più delle tipologie previste dal presente documento ha la facoltà di chiedere l'estensione della qualificazione ad altre tipologie di incarichi. In tal caso dovrà ricompilare la documentazione allegata al presente atto, unitamente al proprio curriculum al fine di documentare l'effettivo possesso dei requisiti per la/e tipologia/e di incarico per cui si intende l'estensione.

L'estensione opererà a far data dal primo aggiornamento utile dell'Elenco.

L'Area Tecnico-Manutentiva si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, ai Candidati chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione presentata.

#### **Art. 6 - Affidamento di incarico**

L'Amministrazione regionale procederà, in base alle proprie specifiche esigenze, all'individuazione dei soggetti cui rivolgere l'invito per la scelta dell'affidatario dell'incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione sulla scorta di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti (**modelli C e D**), con particolare riguardo alla tipologia dell'incarico da affidare, alla rilevanza del curriculum rispetto all'oggetto della prestazione ed all'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.

Successivamente verranno attivate le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente in materia, in base all'importo stimato quale corrispettivo per la prestazione.

Nel caso di incarichi il cui corrispettivo presunto sia maggiore a € 40.000,00, si provvederà a richiedere l'offerta ad almeno cinque candidati se sussistono in tale numero i concorrenti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'affidamento; qualora i soggetti ritenuti idonei fossero in numero superiore a cinque si procederà alla scelta dei soggetti da invitare tramite sorteggio.

Il principio della rotazione sarà garantito, nell'ambito delle singole tipologie prestazionali, escludendo dal sorteggio i Professionisti che erano già risultati affidatari di incarichi precedenti, fino ad esaurimento di tutti i nominativi disponibili.

Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente almeno gli elementi essenziali di cui all'art. 267, comma 8, del D.P.R. 207/10.

Al momento dell'affidamento del singolo incarico l'Amministrazione regionale provvederà a richiedere all'affidatario ed, eventualmente, al secondo classificato, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede d'iscrizione relativamente alla specifica prestazione oggetto di affidamento.

#### **Art. 7- Creazione ed aggiornamento dell'elenco**

L'Amministrazione regionale, dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, provvederà a formare l'Elenco concernente i diversi settori d'incarico professionale oggetto del presente disciplinare.

Tale elenco verrà approvato con apposita determinazione dirigenziale e successivamente sarà pubblicato sul sito internet della Regione Lazio.

L'elenco sarà aggiornato e/o integrato con cadenza semestrale dall'approvazione di cui sopra, previo nuovo avviso pubblicato sul sito Internet della Regione Lazio.

Con la medesima periodicità semestrale l'Area Tecnico-Manutentiva prenderà in carico, per l'avvio della procedura di abilitazione, le candidature che dovessero pervenire nel periodo successivo alla prima scadenza del \_\_/\_\_/\_\_, oltre le domande di estensione della qualificazione.

L'eventuale domanda di inserimento, successiva alla scadenza dell'avviso, dovrà pervenire alla stazione appaltante utilizzando la stessa modulistica che sarà disponibile presso il sito Internet della Regione Lazio e sarà tenuta in considerazione solo per l'aggiornamento successivo.

In ogni caso l'iscrizione avverrà previa verifica della documentazione e ne verrà data comunicazione esclusivamente attraverso l'aggiornamento dell'Elenco dei Professionisti pubblicato nel suddetto sito Internet.

#### **Art. 8 - Cancellazione e/o sospensione dall'Elenco**

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio in qualsiasi momento:

1. nel caso si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 253 del DPR 207/2010;
2. nel caso di accertata grave inadempienza nell'espletamento di un incarico conferito dalla Regione Lazio;
3. nel caso di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico proposto dalla Regione Lazio;

4. nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini dell'iscrizione all'Elenco;

5. nel caso intervenga una causa di esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si procede altresì alla cancellazione dall'Elenco in caso di istanza scritta da parte dell'interessato.

In caso di cancellazione dall'Elenco, per le ipotesi di cui ai punti 4. e 5., l'Amministrazione regionale provvederà alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

L'iscrizione all'Elenco dei professionisti che abbiano in corso un contenzioso con l'Amministrazione regionale è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

### **Art. 9 - Ulteriori informazioni sugli incarichi**

In sede di affidamento verranno formalmente definiti i contenuti dell'incarico, i termini, le condizioni di consegna e le penali, in base alle esigenze dell'Amministrazione regionale.

Al soggetto incaricato verrà richiesta idonea polizza di responsabilità civile professionale secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per lo svolgimento della prestazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso in cui un Professionista iscritto in forma di Raggruppamento temporaneo di professionisti intenda partecipare ad affidamenti di incarichi di progettazione, è necessario che venga necessariamente specificato il nominativo del giovane professionista ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/10, nell'apposita tabella del modello A per la dichiarazione dei nominativi dei professionisti che svolgeranno i servizi.

Il calcolo del corrispettivo d'incarico viene effettuato secondo i criteri base descritti nell'art. 262 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

L'affidatario dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e dovrà far pervenire all'Amministrazione regionale, al momento della formalizzazione dell'incarico, i seguenti dati:

- il n. di conto corrente dedicato sul quale liquidare l'incarico;
- il nominativo del soggetto(i) delegato(i) ad operare su detto conto corrente

L'Area Tecnico Manutentiva della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Regione Lazio non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti.

Le condizioni di cui al presente documento verranno automaticamente modificate e adeguate alle sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in materia.

### **Art. 10 - Trattamento dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura degli elenchi per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione regionale nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco;

#### **Art. 11 - Pubblicità**

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL "Bollettino Ufficiale della Regione Lazio", sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e della Sezione regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché sul sito Internet della Regione Lazio.

#### **Art. 12 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Area Tecnico-Manutentiva ed i Candidati devono avvenire solo per iscritto mediante posta, fax o e-mail ai seguenti indirizzi:

fax: 06.5168.3288

p.e.c.: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

e-mail: [ndebernardini@regione.lazio.it](mailto:ndebernardini@regione.lazio.it)

[mstranieri@regione.lazio.it](mailto:mstranieri@regione.lazio.it)

[acerbone@regione.lazio.it](mailto:acerbone@regione.lazio.it)

Si comunica che il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona dell'ing. Maria Stranieri - Area Tecnico-Manutentiva della Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Regione Lazio.

I **Modelli A, B.1, B.2, C e D** potranno essere reperiti nel sito internet della Regione Lazio all'indirizzo: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), unitamente al presente Disciplinare.

Per ulteriori informazioni contattare:

Ing. Maria Stranieri: 06.5168.3857;

Dott. Andrea Cerbone: 0635168.4689

Il Dirigente d'Area  
Arch. Nicola De Bernardini

Il Direttore  
Dott. Marco Marafini